

Per la Corte conti Lombardia la legge non fa distinzione tra le diverse tipologie contrattuali

Assunzioni, stretta a 360 gradi

Anche la spesa per contratti a termine va contenuta nel 20%

DI LUIGI OLIVERI

Gli enti soggetti al patto di stabilità debbono contenere le assunzioni di personale a tempo determinato entro il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nel 2010. E' questa la tesi della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, espressa nel parere 31.3.2011, n. 167 che pone però numerosi problemi applicativi. Secondo la deliberazione della sezione, occorre dare dell'articolo 14, comma 9, della legge 122/2010 una lettura conforme alla ratio tesa alla riduzione della spesa pubblica per retribuzioni. La norma modifica l'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, stabilendo «è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni

dell'anno precedente». Osserva la sezione che la norma permette agli enti locali di effettuare nuove assunzioni entro un limite che ha come riferimento una percentuale di spesa sostenuta per il personale che sia cessato dal servizio nell'anno precedente, senza distinguere tra assunzioni a tempo indeterminato o determinato. A fondamento della tesi secondo la quale il limite del costo del 20% delle cessazioni coinvolge anche i contratti a termine, la delibera pone il divieto di assumere, espressamente previsto per gli enti la cui incidenza della spesa di personale sul totale di quella corrente sia superiore al 40%. Infatti, visto che tale divieto (sanzione) impedisce di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto considerando nel complesso della spesa di personale anche i contratti a termine, allora la parte finale dell'articolo 76, comma 7, novellato, ove si limitano le assunzioni entro il 20% dei costi delle cessazioni, deve necessariamente riguardare anche i costi della spesa per assunzioni a tempo determinato. Sono almeno quattro le argomen-



La Corte conti Lombardia

tazioni che lasciano trasparire l'infondatezza del ragionamento, fin troppo essenziale nei suoi elementi, proposto dalla Corte. In primo luogo, si deve osservare che intenzionalmente l'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 ha escluso le amministrazioni locali dall'obbligo di ridurre le spese per personale a tempo determinato del 50% rispetto al 2009. Non pare che per via interpretativa possa introdursi un obbligo, apertamente escluso dal legislatore, anche più pesante (il 20%, invece del 50% della spesa). In secondo luogo, l'articolo 14 del-

la manovra 2010, al comma 7 ha novellato l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 qualificando come principio il «contenimento della spesa per il lavoro flessibile», quale misura da adottare per ridurre la spesa di personale. Trattandosi di un principio, non è evidentemente possibile ricavare dalla medesima norma una disposizione di dettaglio, che indichi la misura percentuale del contenimento della spesa per il lavoro flessibile. L'interpretazione suggerita dalla Sezione Lombardia finisce per non rivelarsi costituzionalmente orientata al rispetto dei margini di autonomia locale, che il legislatore ha intenzionalmente lasciato.

Ancora, la tesi suggerita dalla sezione autorizza a utilizzare come un plafond unico il risparmio delle cessazioni sia di lavoratori a tempo indeterminato, sia di lavoratori flessibili (e a questo punto si potrebbero utilizzare anche tutte le possibili forme previste dalla legge, non solo il tempo determinato), sul quale calcolare il 20% della spesa, per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Con l'effetto paradossale

di trasformare spesa di personale limitata nel tempo, in spesa stabile e consolidata. Infine, il divieto di assumere contenuto nell'articolo 14, comma 9, della manovra 2010 non consegue alla violazione del tetto alle assunzioni, ma discende dal mancato rispetto dell'indice complessivo della spesa di personale. Sono due ordini di grandezza diversi, anche se le assunzioni possono ovviamente influenzare l'incidenza della spesa. Non vi è alcuna correlazione, dunque, tra il divieto ad assumere ed il vincolo quantitativo alle assunzioni.

Soprattutto, la sezione non tiene nel dovuto conto che la norma intende assicurare il contenimento a regime della spesa fissa e continuativa. Questo determina effettivamente il beneficio duraturo della riduzione della spesa per il personale. La riduzione della spesa per contratti flessibili, per quanto non esclusa dalla norma, non produce i medesimi effetti, essendo tali contratti connessi ad esigenze limitate nel tempo, per altro non sempre prevedibili.

— © Riproduzione riservata —

PMI TUTELATE

Giro di vite sui pagamenti lumaca

«Bene le norme dello Statuto delle imprese che assegneranno all'Antitrust nuovi poteri di diffida e di sanzione in merito ai ritardi nei pagamenti delle p.a. e delle grandi imprese». Lo ha detto il presidente dell'Authority, Antonio Catricalà, intervenendo a un convegno sullo statuto delle imprese che ha ottenuto il via libera della camera ed è all'esame del senato. «Le piccole imprese», ha spiegato «di fronte ai ritardi dei pagamenti vedono sballare i loro conti e si ritrovano in una situazione drammatica. Attualmente la tutela è davanti al giudice ordinario che però ha i suoi tempi. Serve un'autorità che si occupi subito di questa questione». Dello stesso avviso Paola De Micheli, deputato e responsabile pmi del Pd, che insieme a Raffaello Vignali, deputato del Pdl e vicepresidente della Commissione attività produttive, hanno proposto di destinare le sanzioni al fondo di garanzia nazionale. Liquidità che tornerebbero in circuito per le imprese. De Micheli ha proposto di «recuperare le risorse dai vecchi incentivi fiscali e aggiungere i soldi a fondo perduto per destinarli a nuovi incentivi fiscali».

FEDERALISMO

In dirittura i dati su Iva e immobili

Grandi manovre sul federalismo fiscale. Continuano a ritmo serrato i lavori della task force istituita dal ministro Calderoli per arrivare a dare entro il 23 maggio le cifre che ciascun comune percepirà a titolo di compartecipazione Iva, tributi immobiliari e quota della cedolare secca. Il tavolo di lavoro, a cui siedono i tecnici del Mef e del ministero dell'Interno (si veda *ItaliaOggi* dell'8/4/2011), si riunirà nuovamente giovedì per esaminare le tabelle relative all'Iva che, secondo quanto previsto dal dlgs 23/2011, in fase di prima applicazione dovrà essere attribuita ai comuni sulla base del gettito regionale suddiviso per numero di abitanti. Sempre entro il 23 maggio dovranno essere definite anche la quota di tributi immobiliari da devolvere ai sindaci e le modalità di alimentazione e riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio, il 30% del quale dovrà essere distribuito tra i comuni sulla base del numero di residenti. Un ulteriore 20% sarà distribuito ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata e alle isole monocomune.

Accordo Aran-sindacati sulle date del 5, 6 e 7 marzo 2012

Al voto tra un anno per il rinnovo delle Rsu

DI ANTONIO G. PALADINO

Dal 5 al 7 marzo 2012 si effettueranno le votazioni per l'elezione delle nuove rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) in tutti i comparti di contrattazione rappresentati dall'Agenzia per la rappresentazione negoziale della Pubblica Amministrazione (Aran), ma prima dovrà essere messa a punto la revisione sulle modalità di utilizzo dei distacchi e dei permessi sindacali, nonché il contratto quadro sulla definizione dei nuovi comparti nel pubblico impiego. E quanto scaturisce dal protocollo firmato lo scorso 11 aprile tra le confederazioni sindacali e la stessa Agenzia negoziale, guidata da Antonio Naddeo. Dopo lo stallo imposto dalla riforma Brunetta del pubblico impiego, quindi, il rinnovo degli organismi di rappresentanza negoziale troverà una data certa, anche se prima si dovrà superare una sorta di «cronoprogramma» che il protocollo siglato ieri ben definisce.

Andiamo con ordine. L'articolo 65 del dlgs n. 150/2009, ha previsto che il rinnovo delle Rsu si dovrà svolgere con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione e che pertanto, in attesa di questi, per garantire «adeguata rappresentanza sui luoghi di lavoro», le Rsu vigenti alla data della riforma fossero prorogate nel loro mandato.

Ora, il protocollo siglato all'Aran stabilisce che tutte le parti coinvolte avvieranno a breve un percorso il cui fine ultimo sarà quello delle votazioni delle Rsu dal 5 al 7 marzo 2012 che, si stima, coinvolgeranno 3,5 milioni di lavoratori del settore pubblico. In primo luogo, si dovrà mette-

re mano alla revisione sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché alla modifica dell'accordo quadro per la costituzione delle Rsu per il personale del pubblico impiego. Infine, si dovrà mettere la parola fine alla definizione del Contratto collettivo nazionale quadro, che definisca i nuovi comparti di contrattazione. Solo dopo la firma di questo, le parti potranno sedersi attorno ad un tavolo e definire il calendario delle votazioni che porterà all'elezione delle nuove Rsu.

Ma attenzione, il protocollo riporta una «clausola di garanzia». Infatti, al fine di non rinviare sine die la costituzione delle nuove rappresentanze unitarie, se alla data del 12/12/2011, il Ccnq di definizione dei nuovi comparti non sarà sottoscritto, le procedure elettorali, in tutti i comparti di contrattazione rappresentati dall'Aran, si svolgeranno secondo un cronoprogramma ben dettagliato.

Si parte dal 20 gennaio (2012), termine entro il quale le amministrazioni pubbliche metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali, l'elenco alfabetico degli elettori. Da tale data partiranno altresì le operazioni di raccolta delle firme per la presentazione delle liste. Queste ultime, potranno essere presentate entro e non oltre l'8 febbraio 2012. Infine. Dal 5 al 7 marzo si svolgeranno le operazioni di voto che culmineranno il successivo 21 marzo quando le amministrazioni invieranno all'Aran i verbali elettorali con i risultati dello scrutinio. Resta inteso che le parti si incontreranno anche per definire ulteriori dettagli al programma, tra i quali la mappatura definitiva delle sedi elettorali.

— © Riproduzione riservata —

L'accordo Aran-sindacati sul rinnovo delle Rsu su www.italiagoggi.it/documenti